

riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U. O. 50, ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 3142 del 2 settembre 2011, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B per l'addestramento, l'allevamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Castel di Judica, contrada Vassallo, all'interno dell'Azienda agro-venatoria Vassallo e la relativa documentazione di rito e viene restituita la proposta d'individuazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del predetto comune;

Vista la dichiarazione di disponibilità dei terreni sottoscritta dalla signora Ventura Sabrina nella qualità di titolare e comodataria del fondo interessato dalla proposta zona cinologica;

Vista la relazione d'individuazione della zona cinologica del 16 febbraio 2011 redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal dirigente della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Catania dr. Carlo Amico e dal funzionario direttivo dr. Maurizio Pennisi, dalla quale si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 50, prot. n. 3428 del 30 settembre 2011;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Catania hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale prot. n. 2309 del 26 maggio 2011;

Visto il verbale di istruttoria datato 07 dicembre 2011;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio comunale di Castel di Judica (CT), contrada Vassallo, all'interno dell'Azienda agro-venatoria Vassallo sul fondo agricolo, iscritto al catasto rustico del comune di Castel di Judica al foglio di mappa n. 24, particelle nn. 56A, 56B, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 137, 138, 139, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, e 237, esteso complessivamente ha. 70.20.96, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 13 dicembre 2011.

GENNA

(2012.4.241)020

DECRETO 28 dicembre 2011.

Criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo ex art. 92 - corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011".

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono ripartite, per l'anno finanziario 2011, in capitoli e per alcuni di essi in articoli;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P.R.S. 300059 del 19 gennaio 2010 che conferisce l'incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il D.P.R.S. 306589 del 6 luglio 2010 relativo alla conferma del dirigente generale del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari n. 3007804 del 2 settembre 2010, vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 9 settembre 2010 al n. 4406, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Visto il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 92 - corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che prevede che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione è ripartita con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

Visto il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici 23 gennaio 2008 concernente i "Criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 - 7/2003 e 16/2005" che costituisce, ai sensi del comma I dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni linee guida per l'amministrazione regionale;

Visto il verbale di contrattazione decentrata del 16 novembre 2011, con il quale è stato contrattato con le organizzazioni sindacali lo schema di regolamento concernente i criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo ex art. 92 - corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che lo schema di regolamento concernente i criteri per la distribuzione del fondo ex art. 92 decreto legislativo n. 163/2006 ha natura contrattuale e pertanto non necessità del parere preventivo dell'Ufficio legislativo e legale;

Ritenuto di dovere procedere all'adozione dei criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo ex art. 92 - corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Di adottare, giusta contrattazione decentrata del 16 novembre 2011, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 92 - corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - di cui al regolamento allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile nel sito internet del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura: https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole Alimentari/PIR_DipIntInfrastrutturali/PIR_DecretiDirigenteGenerale.

Palermo, 28 dicembre 2011.

BARBAGALLO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari in data 12 gennaio 2012 al n. 5492.

Allegato 1

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO EX ART. 92 - CORRISPETTIVI, INCENTIVI E FONDI A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE

Art. 1

Oggetto - Definizione - Ambito d'applicazione

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che nel seguito verrà indicato come "Codice". Si precisa che con la dizione "regolamento" si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

2. L'incentivo previsto dall'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è finalizzato a sviluppare in materia di appalti pubblici le attività di progettazione, di redazione di piani di sicurezza, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza, di collaudo e di tutte le attività gestionali connesse, nonché per sviluppare le attività e le capacità di progettazione e gestione anche in materia di progetti di innovazione e ricerca del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, che di seguito verrà indicato "dipartimento".

Art. 2

Destinazione e ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice è destinato - sulla base di quanto stabilito con i seguenti criteri - al personale in servizio presso gli uffici centrali, decentrati e periferici del dipartimento.

2. L'incentivo è ripartito tra le seguenti figure professionali:

- il responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- gli incaricati della progettazione;
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- il direttore dei lavori;
- il collaudatore tecnico amministrativo;
- i collaboratori tecnici e/o amministrativi di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore.

Art. 3

Costituzione e quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione.

2. L'importo dell'incentivo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipartimento, così come previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, così come recepito dall'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e specificato dall'art. 1 comma 207 della legge 23/12/2005 n. 266.

3. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico del progetto.

4. Per le opere di qualsiasi importo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'appalto secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento 25%;
- b) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori e collaudatore 55%;
- c) collaboratori tecnici e amministrativi di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore 20%.

5. Le quote di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 4 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica e amministrativa, su proposta del R.U.P., in conformità alle percentuali indicate nella seguente tabella:

A) Responsabile del procedimento	25%
Responsabile del procedimento	100% 0,2500
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza	
D.L. e collaudo	55%
Progettazione preliminare	5% 0,0260
Progettazione definitiva	20% 0,1040
Progettazione esecutiva	27% 0,1560
Redazione piano di sicurezza	4% 0,0208
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	6% 0,0312
Direzione lavori	20% 0,1040
Contabilità	8% 0,0208
Collaudo	10% 0,0572
C) Collaboratori tecnici e amministrativi	
alla progettazione e D.L. e R.U.P.	18%
Struttura di supporto al R.U.P.	15% 0,0324
Progettazione preliminare	7% 0,0126
Progettazione definitiva	38% 0,0684
Progettazione esecutiva	15% 0,0270
Direzione lavori e contabilità	25% 0,0396

6. Per le prestazioni relative al punto b) del comma 4 si intendono le attività di seguito riportate:

– per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di regolamento;

– per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal Testo Unico Sicurezza Lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

– per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;

– per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile;

L'incentivo è previsto anche nei casi di acquisizione, in favore del dipartimento, di beni e servizi, da assegnare, sulla base dell'importo posto a base d'asta, in conformità alle percentuali indicate nei commi precedenti.

7. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 4 non svolte dai dipendenti del dipartimento e affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

8. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di Regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

9. Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva.

10. Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di regolamento.

11. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione al direttore dei lavori spetta anche l'aliquota prevista per il collaudo.

Art. 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo Procedure

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 92 comma 5 del codice, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

deve essere un tecnico di ruolo del dipartimento con anzianità di servizio nel ruolo non inferiore a cinque anni: agronomo, ingegnere, architetto, geologo, geometra, agrotecnico, perito agrario, perito industriale, ecc., in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità. Non possono essere affidati incarichi di responsabile unico del procedimento al personale che nei due anni precedenti abbia ricevuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne, è costituito il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal coordinatore del piano di sicurezza nella fase della progettazione e dai collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. Il responsabile unico del procedimento è nominato dal dirigente di struttura preposto all'attuazione dell'intervento, il quale procede altresì, all'individuazione dei nuclei tecnici di progettazione sentito anche il responsabile unico del procedimento, nonché all'individuazione dei collaboratori tecnici-amministrativi di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore. Nell'atto di nomina del nucleo tecnico dovranno essere previsti i tempi di consegna degli elaborati progettuali. Qualora venga coinvolto all'interno dei nuclei tecnici o quali collaboratori tecnici-amministrativi di supporto al R.U.P., nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore, personale incaricato in più strutture, i relativi provvedimenti di nomina saranno controfirmati dai relativi dirigenti responsabili delle singole strutture.

5. I responsabili unici del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al dirigente responsabile di struttura preposto all'attuazione dell'intervento, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Nel caso di inadempienze o inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente di struttura che ha proceduto all'incarico procede alla revoca motivata del mandato.

6. Il responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Art. 5

Quantificazione e ripartizione del fondo

1. L'incentivo di cui all'art. 2 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.

2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori e omissioni progettuali, verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota della tabella di cui all'art. 3 relative alla progettazione esecutiva.

3. La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

4. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente responsabile della stazione appaltante, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione viste dal competente responsabile unico del procedimento.

5. L'incentivo può essere liquidato:

– al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori e dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo ed il relativo finanziamento;

– al direttore dei lavori alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

– al responsabile unico del procedimento e alla relativa struttura di supporto il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori e al 50% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6. Nel caso in cui la progettazione definitiva/esecutiva venga affidata a soggetti esterni al dipartimento, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dipendente intervenuto per le

attività effettivamente svolte, con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il dipartimento non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

Art. 6

Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- trasferimento ad altro ufficio diverso dal dipartimento;
- rinuncia all'incarico con adeguata motivazione;
- revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 5. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

2. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella di cui all'art. 3 comma 5, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente di struttura preposto all'attuazione dell'intervento, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

4. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto di cui all'art. 92 comma 5 del codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del dirigente di struttura preposto all'attuazione dell'intervento di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

(2011.4.279)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2012.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna, valida per l'anno 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29 luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8 luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna valida per l'anno 2011, predisposta dall'apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 2513 del 22 dicembre 2011, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna ha approvato la suddetta graduatoria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna valida per l'anno 2011, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 2513 del 22 dicembre 2011.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 gennaio 2012.

NOTO

Allegato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTI AMBULATORIALI
ENNA

GRADUATORIA DEI MEDICI ASPIRANTI
AD INCARICHI SPECIALISTI AMBULATORIALI
VALIDE PER L'ANNO 2011

Branca di allergologia

- Contrafatto Maria Rita, nata l'11 ottobre 1975, residente in viale Mario Rapisardi, n. 210 - 95123 Catania - punti: 15,99;
- Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in via Salita Contino Cpl. "Messina Due" - 98124 Messina - punti: 9,25;
- Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente in via Nino Mancari, n. 2 - 98071 Capo d'Orlando - punti: 9,00;
- Stelitano Mario Giovanni, nato il 25 febbraio 1960, residente in via Roma, n. 492 - 98029 Scaletta Zancalea (ME) - punti: 7,00;
- Panarello Mariagrazia, nata il 19 luglio 1977, residente in piazza M. Buonarroti, n. 22 - 95126 Catania - punti: 6,08.

Branca di angiologia

- Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, residente in via Zama, n. 8 - 97100 Ragusa - punti: 10,89;
- Rizzo Salvatore Giuseppe Silvestro, nato il 12 dicembre 1964, residente in via Garibaldi, n. 28 - 94018 Troina - punti: 9,00;